RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Art. 56

Scioglimento del consiglio

Il consiglio e' sciolto:

a) se non e' in grado di funzionare regolarmente;

b) se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge;

c) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico. Lo scioglimento del consiglio e' disposto con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, previa diffida. Il decreto individua altresi' i criteri per la nomina del commissario straordinario che, in ogni caso, e' scelto tra gli avvocati con oltre venti anni di anzianita'. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario, nominato dal Consiglio nazionale forense, il quale, improrogabilmente entro centoventi giorni dalla data di scioglimento, procede con la convocazione per le elezioni del nuovo consiglio in sostituzione. Il nuovo consiglio resta in carica fino alla naturale scadenza del precedente. In deroga a quanto previsto dal primo e secondo periodo, il commissario straordinario esercita le funzioni del consiglio fino alla naturale scadenza del consiglio sciolto quando tale scadenza e' inferiore ai sei mesi rispetto alla sua data di nomina. Il commissario, per essere coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni, puo' nominare un comitato di non piu' di sei componenti, scelti tra gli iscritti all'albo, di cui uno con funzioni di segretario.

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'ordinamento forense
Estremi	Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216
Titolo	III — Organi e funzioni degli ordini forensi
Capo	II — Ordine circondariale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-56-scioglimento-del-consiglio

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it